



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

PIANO STRAORDINARIO PER LA PROGRESSIONE DI CARRIERA DEI RICERCATORI A TEMPO INDETERMINATO IN POSSESSO DI ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, relativo all'istituzione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";

VISTO l'articolo 24, comma 6, della medesima legge n. 240 del 2010, ai sensi del quale, *"Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo, la procedura di cui al comma 5 puo' essere utilizzata per la chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia di professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell'università medesima, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16. A tal fine le università possono utilizzare fino alla metà delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i posti disponibili di professore di ruolo. A decorrere dal nono anno l'università puo' utilizzare le risorse corrispondenti fino alla metà dei posti disponibili di professore di ruolo per le chiamate di cui al comma 5".*

VISTO l'articolo 18 della medesima legge n. 240 del 2010, e in particolare il comma 1, ai sensi del quale, *"Le università, con proprio regolamento adottato ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, disciplinano, nel rispetto del codice etico, la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell'11 marzo 2005, e specificamente dei seguenti criteri" riportati alle lettere a); b); c); d) ed e) del medesimo comma;*

VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, recante la disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5;

VISTO l'art. 12-bis del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, relativo al finanziamento statale di incentivazione dell'Università degli studi di Trento;

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) e in particolare l'art. 1, comma 401, lett. b) il quale dispone *"a valere sul Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come integrato dalla presente legge, nell'anno 2019 sono autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali:*

a) omissis

b) progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 29, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel limite di spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse sono ripartite tra le università. Con riferimento alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate a bandire procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale secondo quanto di seguito indicato:

1) per almeno il 50 per cento dei posti ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

2) per non più del 50 per cento dei posti, ed entro il 31 dicembre 2021, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni;

CONSIDERATA la necessità di definire i criteri per l'utilizzo delle suddette risorse stanziare dalla legge di bilancio 2019, pari complessivamente a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, destinate al piano straordinario per la progressione di carriera di ricercatori a tempo indeterminato in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale al ruolo di professori di II fascia.

CONSIDERATO che il costo stipendiale medio dei ricercatori a tempo indeterminato in servizio e in possesso di abilitazione scientifica nazionale si attesta a € 55.200 e che, conseguentemente, il passaggio alla classe iniziale della II fascia dei professori (€ 70.000) comporta un maggior costo pari a € 14.800.

DECRETA

Articolo 1 (Assegnazione risorse)

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 401, lett. b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), le risorse stanziare a valere sul fondo per il finanziamento ordinario, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, sono assegnate alle Istituzioni universitarie statali, ivi comprese quelle ad ordinamento speciale, di seguito denominate "Istituzioni", per consentire la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, per un numero complessivo di circa 676 progressioni di carriera.
2. Le risorse disponibili di cui al comma 1 sono ripartite fra le Istituzioni con almeno un ricercatore a tempo indeterminato in servizio al 31/12/2018 in possesso di abilitazione scientifica nazionale, secondo i seguenti criteri:
 - a) Assegnazione fissa a ogni Istituzione delle risorse per procedere ad almeno 1 assunzione alla classe iniziale di professore di II fascia ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 240/2010 riservata a ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale;
 - b) Le restanti risorse sono ripartite tra le Istituzioni tenendo conto del numero di ricercatori a tempo indeterminato in servizio al 31/12/2018 e in possesso, alla stessa data, dell'abilitazione scientifica nazionale, parametrare rispetto al differenziale di costo medio (€ 14.800) tra ricercatore a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale e costo della classe iniziale del professore di II fascia secondo quanto riportato nella seguente tabella:



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Numero di Ricercatori a tempo indet al 31/12/2018 in possesso di abilitazione scientifica nazionale (RU)	Risorse aggiuntive attribuite all'ateneo
RU ≤ 15	-
15 < RU ≤ 45	29.600
45 < RU ≤ 75	59.200
75 < RU ≤ 105	88.800
105 < RU ≤ 135	118.400
135 < RU ≤ 165	148.000
165 < RU ≤ 195	177.600
195 < RU ≤ 225	207.200
225 < RU ≤ 255	236.800
255 < RU ≤ 285	281.200
285 < RU ≤ 315	325.600
315 < RU ≤ 345	370.000
345 < RU ≤ 375	414.400
375 < RU ≤ 405	458.800
405 < RU ≤ 435	503.200
435 < RU ≤ 465	547.600
RU > 465	591.600

**Articolo 2
(Utilizzo delle risorse assegnate)**

1. Ciascuna Istituzione utilizza le risorse assegnate secondo quanto indicato nella tabella 1, facente parte integrante del presente decreto, per le progressioni di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale anche se conseguita successivamente al 31/12/2018, con presa di servizio non anteriore al 1/1/2020 e comunque entro il 31/12/2021, tenendo presente che:
 - a) Il numero di posti di professore di II fascia assunti attraverso procedure ai sensi dell'art. 18 della legge n. 240/2010 cui possono concorrere i ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale non può essere inferiore al numero di posti di professore di II fascia assunti attraverso procedure ex art. 24, comma 6, della medesima legge n. 240/2010 riservate a ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Istituzione e in possesso di abilitazione scientifica nazionale, fatto salvo che le risorse che dovessero rendersi disponibili all'esito delle procedure di cui all'art. 18 della L. 240/2010 non siano sufficienti a bandire una nuova progressione ai sensi del medesimo articolo;
 - b) Al fine di definire il numero dei posti da bandire ai sensi dell'art. 18 della legge 240/2010 riservato ai ricercatori a tempo indeterminato in servizio nel sistema universitario statale e in possesso di abilitazione scientifica nazionale, le Istituzioni prendono a riferimento il costo iniziale del professore di II fascia, pari a € 70.000;
 - c) Al fine di definire il numero dei posti da bandire attraverso procedure ex art. 24, comma 6, della legge n. 240/2010 riservata ai ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell'Istituzione e in possesso di abilitazione scientifica nazionale, le Istituzioni prendono a riferimento il differenziale di costo medio per assunzione di professore di II fascia, pari a € 14.800;
 - d) le eventuali risorse che dovessero residuare a seguito dell'espletamento delle procedure ex art. 18 della legge 240/2010 da cui risulti vincitore uno o più ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'ateneo che ha bandito la procedura, ovvero che dovessero residuare dalla cessazione di un ricercatore a tempo indeterminato che prenda servizio in altra Istituzione a seguito delle procedure di cui al presente decreto, sono



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

utilizzate, eventualmente anche attraverso cofinanziamento da parte dell'Istituzione, nel rispetto delle ordinarie facoltà assunzionali, per assunzioni di professori di II fascia da effettuarsi entro il 31/12/2021 secondo quanto indicato alla lettera a).

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità e al competente ufficio per il controllo preventivo di regolarità contabile.

IL MINISTRO
Dott. Marco Bussetti

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Marco Bussetti", written over the printed name.



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

TABELLA 1: Assegnazione risorse per progressioni di carriera Ricercatori a tempo indeterminato con ASN (RU)				
Ateneo	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d=b+c</i>
	RU al 31/12/ 2018	Assegnazione fissa (art. 1, c. 2, lett. a)	Assegnazione variabile (art. 1, c.2, lett. b)	TOTALE ASSEGNAZIONE
Roma La Sapienza	519	70.000	591.600	661.600
Bologna	325	70.000	370.000	440.000
Napoli Federico II	269	70.000	281.200	351.200
Torino	257	70.000	281.200	351.200
Bari	243	70.000	236.800	306.800
Milano	227	70.000	236.800	306.800
Palermo	210	70.000	207.200	277.200
Padova	201	70.000	207.200	277.200
Roma Tor Vergata	173	70.000	177.600	247.600
Calabria	165	70.000	148.000	218.000
Perugia	140	70.000	148.000	218.000
Salerno	138	70.000	148.000	218.000
Messina	122	70.000	118.400	188.400
Napoli II	116	70.000	118.400	188.400
Catania	112	70.000	118.400	188.400
Salento	104	70.000	88.800	158.800
Genova	99	70.000	88.800	158.800
Milano Bicocca	95	70.000	88.800	158.800
Milano Politecnico	91	70.000	88.800	158.800
Pisa	87	70.000	88.800	158.800
Foggia	86	70.000	88.800	158.800
Firenze	79	70.000	88.800	158.800
Cagliari	79	70.000	88.800	158.800
Verona	79	70.000	88.800	158.800
Pavia	78	70.000	88.800	158.800
Siena	76	70.000	88.800	158.800
Parma	75	70.000	59.200	129.200
Chieti e Pescara	74	70.000	59.200	129.200
Modena e Reggio Emilia	65	70.000	59.200	129.200
Politecnica delle Marche	61	70.000	59.200	129.200
Udine	61	70.000	59.200	129.200
Reggio Calabria	59	70.000	59.200	129.200
Roma Tre	57	70.000	59.200	129.200
Trieste	56	70.000	59.200	129.200
NAPOLI Parthenope	56	70.000	59.200	129.200
Brescia	55	70.000	59.200	129.200
Ferrara	52	70.000	59.200	129.200
Cassino	48	70.000	59.200	129.200
Sassari	47	70.000	59.200	129.200
Teramo	43	70.000	29.600	99.600
Torino Politecnico	42	70.000	29.600	99.600
Basilicata	40	70.000	29.600	99.600
Venezia Cà Foscari	38	70.000	29.600	99.600
Catanzaro	38	70.000	29.600	99.600
Sannio	38	70.000	29.600	99.600
Piemonte Orientale	36	70.000	29.600	99.600
Macerata	36	70.000	29.600	99.600
L'Aquila	35	70.000	29.600	99.600
Bergamo	35	70.000	29.600	99.600
Bari Politecnico	33	70.000	29.600	99.600
Urbino Carlo Bo	32	70.000	29.600	99.600
Camerino	28	70.000	29.600	99.600
Trento	15	70.000	-	70.000
Napoli L'Orientale	15	70.000	-	70.000
Tuscia	15	70.000	-	70.000
Molise	15	70.000	-	70.000
Foro Italico	14	70.000	-	70.000
Normale Pisa	13	70.000	-	70.000
Insubria	12	70.000	-	70.000
Sant'Anna Pisa	8	70.000	-	70.000
Stranieri Perugia	5	70.000	-	70.000
Venezia Iuav	4	70.000	-	70.000
Stranieri Siena	4	70.000	-	70.000
Sissa - TS	3	70.000	-	70.000
TOTALE GENERALE	5.533	4.480.000	5.520.000	10.000.000